

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3721

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(GRANELLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Partecipazione dell'Italia alle attività organizzative riguardanti
il programma EUREKA

Presentato il 30 aprile 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1 Nel novembre del 1985, alla Conferenza ministeriale di Hannover, è stata lanciata l'iniziativa di collaborazione tecnologica europea EUREKA, cui partecipano diciotto paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Federale di Germania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia) oltre alla Commissione CEE. Nei mesi successivi, mentre si sviluppavano primi

contatti fra le imprese europee per studiare progetti comuni di ricerca, da parte delle delegazioni governative si avviava l'esame degli aspetti procedurali e organizzativi dell'iniziativa.

Tali lavori hanno evidenziato la necessità di istituire, sin dalle fasi iniziali di EUREKA, un organo (Segretariato) che assicuri tra le imprese e gli enti di ricerca europei una rapida circolazione di informazioni relative a proposte di possibili progetti comuni.

2. Le attività e l'organizzazione del Segretariato dovranno essere finanziariamente sostenute dai singoli Governi e dalla Commissione CEE, con contribuzioni di limitata entità. Per l'Italia si prevede che nel corso del 1986 il relativo onere si aggiri su 200 milioni di lire.

La legge che si propone ha lo specifico obiettivo di consentire al nostro paese il versamento tempestivo della predetta quota e quindi di contribuire all'organizzazione e al funzionamento di tale organo. Ciò permetterà inoltre alle nostre aziende di usufruire, sin dal-

le attuali fasi preliminari di funzionamento di EUREKA, dei servizi del Segretariato.

3. Contemporaneamente sono all'esame dei competenti Uffici le necessità globali di ordine finanziario e procedurali, connesse con la partecipazione del nostro Governo ad EUREKA, nonché delle nostre aziende e dei nostri istituti di ricerca agli specifici progetti. Tale materia richiede provvedimenti organici che saranno presentati anch'essi al più presto alla valutazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni per la partecipazione dell'Italia alle attività organizzative riguardanti il programma EUREKA.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni annui per il triennio 1986-1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.